TI_GERICHTE 15.2012.34 vom 12. März 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-03-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2012.34

FR: TI_GERICHTE 15.2012.34 du 12 mars 2012

IT: TI_GERICHTE 15.2012.34 del 12 marzo 2012

Regeste

Rivendicazione di proprietà di beni pignorati. Termine per farla valere. Produzione all'Ufficio dei mezzi di prova a sostegno della rivendicazione

Erwägungen

E. 1

Con il ricorso RI 1 chiede innanzitutto che la rivendicazione venga “respinta” in quanto nel verbale di pignoramento i veicoli sarebbero stati indicati dal debitore come di sua esclusiva proprietà. Questa richiesta è irricevibile in sede di ricorso ex art. 17 LEF. L’Ufficio, quale organo di esecuzione forzata, non deve determinarsi sulla fondatezza di una rivendicazione di proprietà. Il suo ruolo è infatti limitato all’assegnazione dei ruoli processuali nella procedura di rivendicazione ex art. 106 ss. LEF.

E. 1.1

Gli art. 106 ss. LEF impongono all'organo di esecuzione forzata di dare luogo alla procedura di rivendicazione quando il debitore sostenga che l'oggetto pignorato (o sequestrato in virtù del rimando dell'art. 275 LEF) sia proprietà o pegno di un terzo, oppure quando un terzo rivendichi un diritto di proprietà o di pegno sull'oggetto stesso (cfr. DTF 7B.231/2000 dell'11 ottobre 2000 in re M.F. c. V.F. e L.S.C., cons. 5).

E. 1.2

A norma degli art. 107 e 108 LEF, il debitore e il creditore possono contestare presso l'ufficio la pretesa del terzo, quando questa riguarda un bene mobile in possesso esclusivo del debitore. Se il bene in questione si trova in possesso esclusivo del debitore l’ufficio assegna al terzo il termine di venti giorni per agire giudizialmente contro colui che ha contestato la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore (cfr. art. 107 cpv. 1 n. 1 e cpv. 5 LEF); se invece il bene si trova in possesso o compossesso del terzo, è al creditore rispettivamente al debitore che deve essere impartito il termine per agire giudizialmente, quale attore contro il terzo (cfr. art. 108 cpv. 1 n. 1 e cpv.

E. 2

Per l’art. 108 cpv. 4 LEF su domanda del creditore o del debitore, il terzo è invitato a produrre all’ufficio i suoi mezzi di prova entro lo scadere del termine per promuovere l’azione. Nel caso di specie, diversamente da quanto argomentato dal ricorrente, PI 2 già con la rivendicazione del 17 gennaio 2012 ha allegato all’Ufficio la documentazione tendente a provare la sua proprietà sulle due auto. La censura di RI 1 risulta priva di ogni fondamento e va pertanto respinta.

E. 3

RI 1 contesta la tempestività della rivendicazione di PI 2.

E. 3.1

Sebbene la rivendicazione di un diritto di proprietà su beni pignorati può essere fatta valere sino alla ripartizione del ricavato (cfr. art. 106 cpv. 2 LEF), giurisprudenza e dottrina considerano che la rivendicazione deve essere annunciata in un breve termine appropriato alle circostanze. Il diritto del terzo è perento se questi tarda astutamente a dichiarare la rivendicazione oppure se si dimostra manifestamente negligente (cfr. DTF 120 III 125, c. 2a, con rif.; Staehelin , op. cit., n. 23 ad art. 106; Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 168 s. ad art. 106). Ciò può avvenire non solo quando il terzo ritarda la notificazione delle sue pretese con l'intenzione di ostacolare il decorso dell'esecuzione, ma anche quando egli, senza dolo, agisce in altro modo incompatibile con le regole della buona fede, in particolare quando il ritardo non è giustificato da alcun motivo legittimo (cfr. DTF 106 III 57 e ss.). Il ritardo nella rivendicazione della proprietà di cose pignorate può tuttavia costituire abuso manifesto di un diritto e provocarne la decadenza soltanto quando il proprietario sia personalmente a conoscenza del pignoramento eseguito sui singoli beni rivendicati (DTF 109 III 18 e ss.).

E. 3.2

Nel caso di specie PI 2 ha asserito di aver appreso solo a fine 2011 delle procedure esecutive avviate contro il marito e quindi del pignoramento delle due autovetture pretese di sua proprietà. Orbene, dall'esame degli atti prodotti dall'CO 1 non risultano elementi di segno contrario a quanto asserito dalla rivendicante: si deve quindi ritenere che, come affermato nelle proprie osservazioni, PI 2 sia venuta a conoscenza del pignoramento solo a fine 2011. La giurisprudenza e la dottrina impongono estrema prudenza nell'ammettere la perenzione di un diritto quando, come in casu, essa non è prevista espressamente dalla legge, ritenendo che la perenzione intervenga unicamente in caso di manifesto abuso di diritto (DTF 114 III 95; Amonn/Walther , op. cit., § 24 n. 26, p. 222). Nel caso in esame PI 2 ha notificato la propria pretesa già in data 17 gennaio 2012. Ne consegue che il diritto di proprietà è stato notificato tempestivamente.

E. 4

Da quanto precede discende che il ricorso è respinto . Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 17, 106 ss. LEF ; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Notificazione a: - RI 1, _____; - avv. PA 1, _____; - PI 1, _____; - _____, _____; - _____, _____; - _____, _____; - _____, _____; - _____, _____; - _____, _____, _____; - avv. _____, _____. Comunicazione all'CO 1, _____. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.